



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 30/10/2009

COMUNITA' MONTANA DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI - BOVINO (Foggia)

Modifiche Statuto della comunità

Adeguamento dello Statuto Comunitario alle prescrizioni di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 10 del 30.04.2009. Approvazione modifiche allo Statuto. Modifiche allo Statuto

Art. 5:

Organi della Comunità

E' aggiunto il seguente comma 3:

3. L'organo rappresentativo e l'organo esecutivo sono composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni facenti parte, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 6:

Organo rappresentativo

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Ciascun Comune è rappresentato da un componente eletto dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 44 comma 2 della legge regionale n. 10\2009.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 , l'organo rappresentativo comunitario resta in carica sino a quando tutti i consigli dei comuni facenti parte della Comunità Montana non abbiano provveduto a designare il proprio rappresentante ai sensi di legge.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Ciascun consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi all'insediamento del consiglio stesso, provvede all'elezione del rappresentante in seno all'organo rappresentativo comunitario. Entro i successivi quindici giorni, il Presidente della Comunità Montana, in caso di mancata ottemperanza, sollecita il Comune inadempiente ad effettuare la nomina del rappresentante e comunica al Prefetto l'inadempienza per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 18:

Organo esecutivo

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'organo esecutivo è composto da tre componenti, di cui un Presidente e due assessori, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 5 del presente statuto.

Il primo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente:

10. I componenti l'organo esecutivo vengono nominati dal Presidente della Comunità Montana, con proprio decreto, e possono, in qualsiasi momento, essere sostituiti con provvedimento del medesimo Presidente;omissis.....

Art. 76 bis

Disciplina transitoria per
adeguamento art. 44 l.r. n. 10\2009

E' aggiunto l'art. 76 bis che recita:

1. In sede di prima applicazione ed al fine di adempiere alle prescrizioni di cui all' art.44 comma 4 della legge regionale n. 10\2009, ciascun Consiglio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana è tenuto, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, ad eleggere il proprio rappresentante in seno all'organo rappresentativo comunitario. In caso di mancata ottemperanza, il Presidente della Comunità Montana sollecita, con urgenza, il Comune inadempiente ad effettuare la nomina del rappresentante e comunica al Prefetto ed al Presidente della Regione l'inadempienza per gli ulteriori adempimenti di competenza.

2. Per le situazioni a regime relative al rinnovo dei consigli comunali si applica l'art.6 comma 7 del presente statuto.

3. In caso di scioglimento di un consiglio comunale durante la fase transitoria, resta in carica il rappresentante individuato dal Commissario che è scelto tra i precedenti componenti già designati.

Le modifiche allo Statuto sono state approvate con delibere dell'Organo Rappresentativo Comunitario n. 14 e n.16 del 25/06/2009, esecutive ai sensi di legge, e sono state affisse all'albo Pretorio di questo Ente per trenta giorni consecutivi.

Il Segretario Il Presidente

Dott. Michele Pavia Sen. Ing. Carmelo Morra